

TI_GERICHTE 11.2021.1 vom 17. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.1

FR: TI_GERICHTE 11.2021.1 du 17 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2021.1 del 17 ottobre 2022

Regeste

Divorzio: decreto cautelare "nelle more istruttorie", contributi alimentari per moglie e figlio

Erwägungen

E. 1

I due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

E. 2

La decisione impugnata è un decreto cautelare emanato in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). I decreti cautelari sono emessi con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Anche se sono stati adottati – come in concreto – prima che sia conclusa l'istruttoria, ma la controparte ha avuto modo di esprimersi almeno per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). La stessa moglie aveva sollecitato del resto, il 6 novembre 2020, una pronuncia “ nelle more istruttorie ” sulle sue richieste cautelari. Ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, un appello è ammissibile unicamente se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare litigioso davanti al primo giudice. Circa la tempestività degli appelli, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 23 dicembre 2020 (traccia dell'invio n. 98._____ e n. 98._____, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 2 gennaio 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv.

E. 2.3

nell'inc. DM.2020.10). Chiede così che l'accertamento del Pretore aggiunto sia confermato. c) Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.173 del 9 maggio 2022 consid. 4a). In concreto il Pretore aggiunto ha accertato le entrate conseguite dal marito nel 2019 in fr. 27 067.– mensili, senza ulteriore motivazione. Per il 2020 il convenuto ha documentato nondimeno una riduzione del proprio guadagno a fr. 23 866.75 mensili sulla base di un nuovo contratto di lavoro stipulato il 1° giugno 2020 (doc. 19), di un conteggio mensile del giugno 2020 (doc. 2.3) e di un

formulario da lui redatto riguardante il compenso come membro del consiglio di amministrazione della A_____ Ltd. Approfondimenti saranno ancora possibili in esito all'istruttoria cautelare. Considerando inoltre come alla moglie sia stato calcolato il reddito attuale e non quanto essa percepiva nel 2019, occorre riconoscere anche al marito l'entrata effettiva del 2020, composta di un salario netto di fr. 20 896.75 e di un compenso come membro del consiglio di amministrazione della A_____ Ltd di fr. 2970.– (doc. 2, secondo foglio nell'inc. DM.2020.10).

E. 3

Alle osservazioni del 19 aprile 2021 AO 1 acclude un plico di documenti con il conteggio aggiornato del proprio fabbisogno minimo (doc. 2 delle osservazioni) e il verbale dell'udienza tenutasi il 13 aprile 2021 davanti al Pretore aggiunto nella causa inerente all'azione di mantenimento promossa dalla figlia N_____ nei suoi confronti, durante la quale le parti si sono accordate su un contributo di mantenimento per la figlia di fr. 887.– mensili (assegni familiari compresi) dall'aprile al giugno del 2021 (inc. SE.2020.387; doc. 3 delle osservazioni). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che intende valersi di simile facoltà illustrare i motivi che le hanno impedito di sottoporre quegli elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Per quanto attiene al conteggio del suo fabbisogno minimo, nel caso specifico il marito aveva prodotto un elenco simile nella causa di divorzio (doc. 3 dell'inc. DM.2020.10). Nella misura in cui sono successivi alla decisione impugnata e aggiornano le poste fatte valere in prima sede, i documenti allegati al citato conteggio, come pure il verbale di udienza (doc. 3), sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Quanto alla rilevanza di simili documenti ai fini del giudizio, essa sarà esaminata in appresso.

E. 4

Controverso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. La richiesta di provvigione ad litem è stata definitivamente decisa dal Pretore aggiunto il 25 febbraio 2021, ciò che rende la richiesta di AP 1 in appello priva d'oggetto. Il litigio sul contributo di mantenimento in favore della moglie legittima inoltre questa Camera a statuire sul contributo alimentare per il figlio L_____ (art. 282 cpv. 2 CPC), tanto più in forza della nuova giurisprudenza promulgata dal Tribunale federale in materia di mantenimento.

E. 5

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, accertato che la famiglia versa in una situazione finanziaria agiata, ha ricordato che all'udienza per il tentativo di conciliazione nell'azione di divorzio e per la discussione cautelare del 18 agosto 2020 le parti avevano concordato un contributo alimentare per il figlio L_____ di fr. 963.– mensili (oltre assegni familiari) con assunzione da parte del padre delle rette scolastiche (fr. 759.– mensili), come pure del costo della mensa scolastica (fr. 135.– mensili) e della pigione con spese accessorie dell'appartamento della moglie a L_____ (fr. 3300.– mensili). Ciò posto, il primo giudice ha determinato il reddito di AO 1 in complessivi fr. 27 067.– mensili (fr. 5387.– dall'attività come dipendente della A_____ AG, fr. 638.– di rimborsi spese, fr. 1667.– dall'attività come amministratore della società, fr. 18 750.– dall'attività come consulente e fr. 625.– di rimborsi spese quale consulente). Quanto al

fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 13 876 .– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari dell'appartamento a B_____ fr. 1126.–, interessi ipotecari dell'appartamento a S_____ fr. 1262.–, pigione dell'appartamento a _____ fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 407 .– , assicurazione economia domestica dell'appartamento di B_____ fr. 244 .– , assicurazione economia domestica dell'appartamento a S_____ fr. 51 .– , spese condominiali dell'appartamento a S_____ fr. 285 .– , giardiniere fr. 107 .–, imposte fr. 2000.–, contributo di mantenimento e spese per il figlio L_____ fr. 1857.–, pigione e spese accessorie dell'appartamento della moglie fr. 3300.–, contributo alimentare per la moglie fr. 1037.– (decisione impugnata, pag. 3) . Riguardo a AP 1, il Pretore aggiunto ne ha definito il reddito in complessivi fr. 1809.– mensili (dall'attività di intermediaria immobiliare per la M_____ Sagl) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2909 .– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, premio della cassa malati fr. 552 .– , assicurazione economia domestica e responsabilità civile dell'appartamento a B_____ fr. 44 .– , posteggio fr. 180 .– , assicurazione responsabilità civile dell' automobile fr. 163 .–, imposte di circolazione fr. 56.–, “terzo pilastro” fr. 564.– (decisione impugnata, pag. 3) . In definitiva il Pretore aggiunto, tenuto conto che il margine disponibile del marito ammonta a fr. 13 191.– mensili mentre la moglie registra un ammanco, ha ritenuto giustificato garantire alla moglie l'entrata di fr. 3564.– mensili che essa conseguiva quando lavorava per la società del marito A_____ AG (doc. L). In siffatte circostanze egli ha condannato AO 1 a versare all'interessata dal giugno del 2020 un contributo alimentare di fr. 1755.– mensili, pari alla differenza tra il reddito conseguito dalla moglie allorché lavorava per la A_____ AG e il reddito conseguito attualmente (fr. 3564.– mensili per la A_____ AG, meno fr. 1809.– mensili percepiti dalla M_____ Sagl). Considerato infine che dal settembre del 2020 il marito versa alla moglie spontaneamente fr. 1037.– mensili, il Pretore aggiunto ha autorizzato la deduzione di eventuali contributi alimentari già erogati.

E. 6

Riguardo alle proprie entrate, nel suo appello AO 1 contesta il calcolo del Pretore aggiunto. Il primo giudice ha accertato tale reddito, come detto, in complessivi fr. 27 067 .– mensili nel 2019 (fr. 5387.– dall'attività come dipendente della A_____ AG, fr. 638.– di rimborsi spese, fr. 1667.– dall'attività come amministratore della società, fr. 18 750.– dall'attività come consulente e fr. 625.– di rimborsi spese quale consulente), fondandosi sulla documentazione prodotta dalla A_____ AG il 18 settembre 2020 (richiamo III dell'inc. DM.2020.10). a) Il convenuto rimprovera il Pretore aggiunto di avere preso in considerazione i redditi del 2019 quando agli atti egli ha prodotto nuova documentazione sull'attività lucrativa che egli svolge dal suo rientro in Svizzera. Determinante per il calcolo dei contributi alimentari dovuti – a suo parere – è pertanto il periodo che decorre dal giugno del 2020 (appello, pag. 4 seg.). Egli sostiene così di guadagnare complessivi fr. 23 866.– mensili (fr. 20 896.– come dipendente della A_____ AG, fr. 2970.– come membro del consiglio di amministrazione della A_____ Ltd) e non più fr. 27 067.– mensili come nel 2019. b) Nelle sue osservazioni del 19 aprile 2021 la moglie definisce “alquanto nebulosa” la situazione reddituale del marito. Essa rileva di avere già indicato nella sua istanza che fino al 31 dicembre 2018 il marito dichiarava di percepire un salario di almeno fr. 258 692 .– annui dall'attività presso la A_____ Ltd, oltre a spese di rappresentanza per fr. 16 000 .– ed emolumenti quale membro del consiglio di amministrazione della C_____ SA di Lu_____ per fr. 19 440 .– (dichiarazione d'imposta 2018, doc. T

nell'inc. DM.2020.10) , circostanza che il convenuto non avrebbe mai contestato e il Pretore aggiunto nemmeno considerato. Essa rimprovera il marito inoltre di non avere documentato a sufficienza la propria situazione economica dal 1° giugno 2020, avendo egli prodotto unicamente un certificato di salario (doc.

E. 7

Per quanto attiene al reddito della moglie, il Pretore aggiunto l'ha accertato in fr. 1809 .– mensili, pari alla media di quanto essa ha guadagnato dal settembre del 2019 fino all'agosto del 2020 come intermediaria immobiliare a tempo parziale per la M_____ Sagl (richiamo I nell'inc. DM.2020.10). AO 1 chiede in appello e nelle osservazioni all'appello della moglie che a quest'ultima sia imputato un reddito di almeno fr. 8000 .– mensili per un'attività a tempo pieno (appello del marito, pag. 7 seg. e osservazioni all'appello della moglie, pag. 5 seg.). A mente sua, risulta dagli atti come l'interessata abbia una “ perfetta capacità di automantenimento ” e che grazie alla sua formazione, alle sue conoscenze e alla sua esperienza professionale sarebbe in grado di estendere la propria attività lucrativa al 100%. La moglie obietta che tale argomento è nuovo e pertanto irricevibile (replica, punto 10, pag. 3). In effetti non consta che davanti al primo giudice AO 1 abbia preteso di imputare all'interessata un reddito da attività a tempo pieno. Si è limitato a contestare il reddito da lei conseguito lavorando a tempo parziale (osservazioni 18 agosto 2020 all'istanza cautelare della moglie, pag. 2 seg.; verbale del 18 agosto 2020, pag. 3). La pretesa di ascriverle un reddito ipotetico a tempo pieno va se mai sottoposta al Pretore aggiunto e andrà istruita nell'ambito dell'assunzione probatoria cautelare in corso.

E. 8

Per quanto attiene al calcolo dei fabbisogni, la moglie ribadisce che, vista la situazione agiata della famiglia, il contributo di mantenimento le deve assicurare lo stesso tenore di vita sostenuto fino alla separazione, sicché occorre applicare il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo . AO 1 contesta da parte sua un buon numero di spese esposte dalla moglie perché successive alla separazione oppure non comprovate. a) In tre sentenze recenti il Tribunale federale ha mutato giurisprudenza e deciso che il metodo di calcolo per i contributi alimentari applicabile a livello svizzero nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia va ripartita tra coniugi e i figli nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, DTF 147 III 293, 147 III 301). Tale fabbisogno va definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF con l'aggiunta, se le condizioni finanziarie ciò permettono, di determinate poste (cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto civile”). Quanto al metodo di calcolo fondato sul “dispendio effettivo” (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), esso continua ad applicarsi, ma solo nel caso di redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè in cui il metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente (e ai figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 147 III 301 consid. 4.3; I CCA sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 7). Il livello di vita cui un coniuge e i figli possano aspirare è invero l'ultimo raggiunto prima della separazione, non un livello più elevato (DTF 147 III 296 consid. 4.4, 141 III 468 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 5A_489/2020 del 27 giugno 2022 consid. 5; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022 consid. 12). Il metodo di

calcolo “a due fasi” non deve condurre, in altri termini, a una redistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni (cfr. RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b). b) Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto indica di calcolare i fabbisogni dei coniugi in base al fabbisogno minimo “allargato”. In realtà egli ha combinato i due metodi illustrati dianzi. Da un lato infatti egli si è dipartito dal fabbisogno minimo dei coniugi, “allargato” secondo i criteri del diritto civile (minimo esistenziale del diritto esecutivo, costo dell'alloggio, premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'economia domestica, premio della cassa malati, imposte), dall'altro ha inserito in tale fabbisogno però spese del tutto estranee (oneri ipotecari e spese della casa di vacanza a S _____, pigione dell'appartamento a Lo _____ e spese del giardiniere), tipiche del fabbisogno effettivo (RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). In concreto il fabbisogno della famiglia va dunque ricalcolato in base alla nuova giurisprudenza (DTF 142 V 558 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2 con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_889/2018 del 15 maggio 2019 consid. 3.2.2; v. anche DTF 147 III 301, consid. 4.3 in fine). Il mero fatto che la famiglia versi in condizioni agiate non configura per altro una situazione economica tanto favorevole da giustificare una deroga al sistema di calcolo “a due fasi”.

E. 9

Nel sistema del metodo “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza, che si compone in primo luogo del cosiddetto “importo base mensile”, al quale vanno aggiunti in particolare la pigione effettivamente pagata o le spese connesse all'immobile (se il coniuge abita in casa propria), il premio della cassa malati obbligatoria e le eventuali spese indispensabili per l'esercizio di una professione (tra cui spese d'automobile, senza l'ammortamento). Se le condizioni economiche della famiglia lo permettono, a tali minimi si possono aggiungere – per esempio – i premi di assicurazioni non obbligatorie (come la complementare contro le malattie e l'assicurazione dell'economia domestica, quella contro la responsabilità civile e quella sulla vita), le imposte, un'indennità forfettaria per spese di telefonia e di comunicazione, le spese correlate all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti e il rimborso di eventuali debiti contratti durante la comunione domestica, mentre rimangono escluse le spese voluttuarie o per diporto, come viaggi, vacanze, tempo libero e così via (cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto civile”; DTF 147 III 282 consid. 7.2 ; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022 consid. 14). Nel caso precipuo i cospicui mezzi di cui dispone la famiglia consentono di riconoscere il fabbisogno minimo “allargato”. Entro tali limiti vanno di conseguenza esaminate le voci controverse che rientrano in tale nozione.

E. 10

Nel fabbisogno minimo di AO 1, determinato dal Pretore aggiunto in fr. 13 876.– mensili (sentenza impugnata, pag. 3), non può essere riconosciuto intanto il costo dell'abitazione secondaria a S _____ (interessi ipotecari fr. 1262.–, spese condominiali fr. 285.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 51.–). Va aggiunto invece un forfait per telecomunicazioni stimato a un sommario esame in fr. 150.– (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 9b). Il Pretore aggiunto ha considerato altresì le spese che AO 1 assume come concordato nel corso della procedura, ovvero la pigione dell'appartamento in cui risiede la moglie con il figlio per fr. 3300.–

mensili, il contributo di mantenimento per L_____ di fr. 1857.– mensili e il contributo di mantenimento che egli versa spontaneamente alla moglie dal settembre del 2020 di fr. 1037.– mensili. Tali poste devono essere considerate al termine della valutazione del bilancio familiare e non incluse nel fabbisogno minimo del marito. a) Il Pretore aggiunto ha inserito nel fabbisogno minimo del marito gli oneri ipotecari dell'appartamento a B_____ di fr. 1126.– mensili. Il marito rivendica una spesa di fr. 1331.– mensili, ma non spiega come giunga a tale cifra. Egli fa riferimento al doc. 3.2 dell'inc. DM.2020.10, che tuttavia conferma il calcolo del Pretore aggiunto: interessi complessivi di fr. 13 515.75 (fr. 8901.– più fr. 743.90 più fr. 1941.50 più fr. 907.35 più fr. 1022.–), diviso 12 mesi, equivalenti a fr. 1126.– arrotondati. In proposito l'appello risulta finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). b) Il Pretore aggiunto ha riconosciuto nel fabbisogno minimo di AO 1 una spesa di fr. 244.– mensili per l'assicurazione economia domestica dell'appartamento a B_____. Il marito chiede di riconoscergli fr. 281.– mensili, come documentato in prima sede (doc. 3.6 nell'inc. DM.2020.10). La rivendicazione non è priva di fondamento. Agli atti risultano infatti addebiti per complessivi fr. 3375.– (fr. 2929.50 più fr. 445.50), i quali suddivisi su 12 mensilità equivalgono a fr. 281.– mensili. A un sommario esame il primo giudice sembra avere considerato soltanto la polizza n. T86.5.825.300 (fr. 2929.50 diviso 12 mensilità, per fr. 244.– mensili), trascurando la polizza T86_____. c) Il primo giudice ha incluso nel fabbisogno del marito, senza motivazione, fr. 1000.– mensili per il canone di locazione dell'appartamento a Lo_____. Nell'appello il convenuto fa valere una spesa di fr. 2574.–, rinviando al contratto di locazione doc. 3.4. Tale documento (unitamente alla traduzione al doc. 24, pag. 11) attesta in effetti una pigione di £ 2166.67 mensili dal 14 febbraio 2020 fino al 13 febbraio 2021 e di £ 2210.00 dal 14 febbraio 2021 fino al 13 febbraio 2022 (doc. 3.4, clausola A, n. 10), che corrispondevano il 22 dicembre 2020 a fr. 2574.– e fr. 2625.–. Per i due anni in rassegna la censura del marito quindi va accolta. d) Quanto all'onere fiscale, il Pretore aggiunto l'ha stimato nel fabbisogno minimo di AO 1 in fr. 2000.– mensili senza altra motivazione. L'appellante oppone un carico tributario di fr. 5000.– mensili e in una tabella riassuntiva indica fr. 2150.– per l'imposta comunale, fr. 1720.– per l'imposta cantonale e fr. 1565.– per l'imposta federale diretta (doc. 3 nell'inc. DM.2020.10 e doc. 2 delle osservazioni all'appello della moglie). A un sommario esame, per un reddito imponibile di fr. 19 488.– mensili (redditi imponibili dei coniugi fr. 233 859.– annui, diviso 12) e una sostanza di circa fr. 2 000 000.– (tassazione 2018: doc. T dell'inc. DM.2020.10), l'onere fiscale di fr. 5000.– mensili appare verosimile (calcolatore d'imposta in: <<https://www4.ti.ch/index.php?id=124428>>). Anche su questo punto l'appello del marito merita dunque accoglimento. e) Per quel che si riferisce a AO 1 risulta in definitiva un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 10 839.– mensili fino al gennaio del 2022 (minimo esistenziale fr. 1200.–, oneri ipotecari dell'appartamento a B_____ fr. 1126.–, premio della cassa malati fr. 401.– [doc. 3.9 datato 12 marzo 2021 prodotto con le osservazioni all'appello della moglie; doc. 1]), assicurazione dell'economia domestica di B_____ fr. 281.–, canone di locazione a Lo_____ dal febbraio del 2020 al gennaio del 2022 fr. 2574.–, spese di giardiniere fr. 107.–, forfait per telecomunicazioni fr. 150.–, onere fiscale fr. 5000.–) e di fr. 8265.– mensili in seguito.

E. 11

Per quanto riguarda il fabbisogno minimo di AP 1 calcolato dal Pretore aggiunto in fr. 2909.– mensili, va addizionato a tale importo anzitutto il costo dell'alloggio di fr. 2640.– (già dedotta la quota del 20% che la dottrina e la prassi di questa Camera relativa al metodo

di calcolo “a due fasi” prevedono di conteggiare nel fabbisogno in denaro di un figlio unico [I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021, consid. 11c con rinvio a Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll , Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in: FamPra.ch 2021 pag. 260]], oltre a un forfait per telecomunicazioni di fr. 150.–. In appello l'interessata fa valere un fabbisogno effettivo di fr. 11 397.60 mensili complessivi. Ai fini del calcolo vanno tuttavia considerate soltanto le voci che rientrano nella nozione di fabbisogno minimo “allargato”, come stabilisce la nuova giurisprudenza del Tribunale federale (sopra, consid. 9). a) Quanto alle spese d'automobile, il Pretore aggiunto ha calcolato fr. 180.– per il posteggio, fr. 163.– per l'assicurazione responsabilità civile e fr. 56.– per l'imposta di circolazione, mentre non ha riconosciuto la rata del leasing, quel contratto essendo stato rescisso nell'agosto del 2020 (doc. DD nel- l'inc. DM.2020.10; decisione impugnata, pag. 4). Nell'appello la moglie rivendica una spesa complessiva di fr. 1436.50 mensili, aggiungendo al minimo calcolato dal Pretore aggiunto la rata del leasing di fr. 643.60 (doc. U5), spese di manutenzione e carburante per fr. 380.– (doc. U8) e la quota del TCS di fr. 11.90 (doc. U9). Nelle sue osservazioni il marito chiede di respingere tali pretese. Ripete che il contratto di leasing è stato rescisso nell' agosto del 2020, che i costi di manutenzione sono successivi alla separazione dei coniugi e che la documentazione attestante la quota del TCS è datata del 2017 a nome di lui, senza che la moglie abbia reso verosimile di sostenere tuttora la spesa. Con l'accertamento del Pretore aggiunto, secondo cui il contratto di leasing è stato rescisso nel frattempo, AP 1 non si confronta, sicché al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Le spese per la manutenzione e il carburante appaiono invece verosimili (doc. U8), diversamente dalla quota del TCS, che effettivamente è a nome del marito e non risulta essere stata rinnovata. Ne deriva che le spese d'automobile da inserire nel fabbisogno della moglie ammontano a fr. 779.– mensili. b) Riguardo alle spese “A_____ elettricità” la moglie espone nel proprio fabbisogno minimo un esborso di fr. 38.– mensili (doc. U.14 dell'inc. DM.2020.10). Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto alcuna spesa, una volta ancora senza motivazione. Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 contesta tale posta, sostenendo che il giustificativo prodotto dalla moglie si riferisce anche all'abitazione di B_____ e che costei non ha specificato la quota da ascrivere al proprio appartamento. In realtà il documento agli atti indica spese di fr. 302.20 annui per B_____ e di fr. 154.– annui per l'appartamento di L_____ in cui risiedono la moglie con il figlio (doc. U.14 dell'inc. DM.2020.10). Quest'ultima spesa risulta verosimile e rientra nella nozione di fabbisogno minimo secondo la giurisprudenza. Va quindi riconosciuta nella misura di fr. 12.80 mensili (fr. 154.– diviso 12 mensilità). c) Circa i premi della cassa malati, il Pretore aggiunto ha inserito nel fabbisogno minimo della moglie quelli della copertura obbligatoria (LaMal) e della complementare (LCA) per complessivi fr. 552.– mensili arrotondati, ma non – una volta di più senza motivazione – la “ partecipazione e franchigia cassa malati ” da lei dichiarata , di fr. 266.65 mensili . AP 1 rivendica in appello quest'ultimo esborso, invocando come giustificativo il doc. U4 nell'inc. DM.2020.10. Tale documento non documenta tuttavia l'esborso richiesto e la moglie nulla precisa a riguardo. Carente di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello sfugge a ulteriore disamina. d) Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'interessata il costo di fr. 20.– mensili per “ spese dentista e igiene dentale ”, senza spiegazione. La moglie rivendica tale posta, rinviando al doc. U17 prodotto in prima sede. Il marito la contesta, affermando che l'importo esposto

non corrisponde ai giustificativi, i quali risulterebbero illeggibili. Il documento in questione si riferisce a due note d'onorario di un igienista dentale italiano (€ 100.– ciascuna) risalenti al 5 marzo e al 18 settembre 2019. Risulta pertanto verosimile che la moglie sopporti annualmente tale spesa. A un som mario esame il costo medio di fr. 20.– mensili arrotondati (€ 200.– equivalenti a circa fr. 210.–, suddivisi per 12 mensilità) va riconosciuto così nel fabbisogno minimo della moglie. e) Nel suo fabbisogno minimo AP 1 fa valere anche la quota di affiliazione alla REGA per fr. 5.85 mensili (doc. U10 dell'inc. DM.2020.10), non riconosciuta dal Pretore aggiunto. Essa non rientra nel minimo di base del diritto esecutivo (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6293 n. II.3), ma può essere considerata alla stregua di un'assicurazione facoltativa e può essere ammessa così nel fabbisogno minimo “allargato” (analogamente: I CCA, inc. 11.2020.40 del 19 ottobre 2021, consid. 11d). Analogamente può essere riconosciuta la spesa per i “Libretto ETI” di fr. 9.10 mensili, assicurazione facoltativa (I CCA, sentenza inc. 11.2020.10 del 10 maggio 2021 consid. 9). f) Relativamente alle imposte, il primo giudice non ha riconosciuto nel fabbisogno minimo della moglie l'onere di fr. 1000.– mensili esposto da AP 1. Il marito tuttavia non muove contestazioni. Tenuto conto dell'adeguamento del carico fiscale gravante il convenuto (sopra, consid. 10d), appare verosimile un onere di fr. 1000.– mensili da includere nel fabbisogno minimo dell'interessata. g) Ne discende che il fabbisogno minimo “allargato” di AP 1 va fissato in fr. 7127.– mensili arrotondati: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 2640.–, posteggio fr. 180.–, assicurazione responsabilità civile auto fr. 163.–, imposta circolazione fr. 56.–, manutenzione e carburante fr. 380.–, premio della cassa malati fr. 552.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 44.–, elettricità fr. 12.80, dentista e igiene dentale fr. 20.–, quota REGA fr. 5.85, libretto ETI fr. 9.10, “terzo pi lastro” fr. 564.–, telecomunicazioni fr. 150.–, onere fiscale fr. 1000.–.

E. 12

Il fabbisogno in denaro di L_____ è stato determinato dal Pretore aggiunto e concordato tra le parti in udienza (verbale del 18 agosto 2020, pag. 2) in fr. 3157.– mensili: vitto fr. 350.–, abbigliamento fr. 95.–, costo dell'alloggio fr. 1100.– (un terzo di quello a carico della madre di fr. 3300.–), premio della cassa malati fr. 183.–, costi della salute fr. 130.–, telefono e internet fr. 45.–, tempo libero fr. 360.–, retta scolastica e iscrizione fr. 759.–, mensa fr. 135.–. a) Il contributo alimentare per L_____ non è litigioso, ma come è detto, questa Camera può nuovamente statuire sul contributo alimentare per il figlio L_____ (sopra consid. 4; art. 282 cpv. 2 CPC), tanto più che virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Dovendosi accertare il fabbisogno minimo “allargato” del minore, da quello fissato dal Pretore aggiunto vanno espunte di conseguenza, perché estranee alla nozione di fabbisogno minimo “allargato” (“del diritto esecutivo”) o perché già comprese nel minimo di base, il costo per il vitto (fr. 350.– mensili), l'abbigliamento (fr. 95.– mensili) e il tempo libero (fr. 360.– mensili). b) Il minimo esistenziale di base del diritto esecutivo è di fr. 600.– mensili, cui va aggiunta una partecipazione ai costi dell'alloggio di fr. 660.– mensili (20% di fr. 3300.–: sopra, consid. 10 in principio). Occorre poi computare l'onere fiscale, stimando la quota di imposte del genitore affidatario da inserire nel fabbisogno in denaro del figlio, che si calcola applicando al totale degli oneri fiscali del genitore affidatario (*gesamte Steuerschuld*) la seguente proporzione: entrate riconducibili al figlio, cioè il contributo alimentare, assegni familiari, rendite delle assicurazioni sociali, ma non il reddito del figlio né il contributo di

accudimento, diviso il reddito complessivo del genitore affidatario (DTF 147 III 462 consid. 4.2.3.5). In concreto ciò dà un esito di fr. 130.– (entrate del figlio: fr. 1500.– mensili circa, entrate complessive del genitore affidatario fr. 12 000.– mensili circa, onde un'aliquota di circa il 13% di fr. 1000.–). c) Il fabbisogno minimo “allargato” di L_____ risulta pertanto di fr. 2442.– mensili: minimo di base del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 660.–, premio della cassa malati fr. 183.–, costi della salute fr. 130.–, telefono e internet fr. 45.–, retta scolastica e iscrizione fr. 759.–, mensa fr. 135.–, imposte fr. 130.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–.

E. 13

In applicazione del metodo di calcolo “a due fasi” emerge, in ultima analisi, il seguente quadro del bilancio familiare, fermo restando che la figlia maggiorenne N_____, per la quale il padre risulta dagli atti essersi obbligato a corrispondere un contributo alimentare unicamente dall'aprile al giugno del 2021 (doc. 2 allegato alle osservazioni del marito), non partecipa al riparto dell'eccedenza (DTF 147 III 283 consid. 7.3; Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in: FamPra.ch 2021 pag. 280): Dal giugno del 2020 al marzo del 2021 Reddito del marito

fr. 23 867. — Reddito della moglie fr. 1 809. — fr. 25 676. — mensili Fabbisogno minimo del marito fr. 10 839. —

Fabbisogno minimo della moglie fr. 7 127. — Fabbisogno minimo di L_____ fr. 2 442. — fr. 20 408. — mensili Eccedenza da

ripartire fr. 5 268. — due quinti dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 2 107. — mensili un quinto dell'eccedenza per il figlio fr. 1 054. — mensili Il marito può conservare per sé: fr. 10 839. — + fr. 2 107. — =

fr. 12 946. — mensili, Egli dovrebbe così destinare a L_____ fr. 2442. — + fr. 1054. — = fr. 3 496. — mensili, assegni familiari non compresi e dovrebbe versare alla moglie fr. 7127. — + 2107. — ./ fr. 1809. — =

fr. 7 425. — mensili Dall'aprile al giugno del 2021 Reddito del marito

fr. 23 867. — Reddito della moglie fr. 1 809. — fr. 25 676. — mensili Fabbisogno minimo del marito fr. 10 839. —

Fabbisogno minimo della moglie fr. 7 127. — Fabbisogno minimo di L_____ fr. 2 442. — fr. 20 408. — mensili

Eccedenza: fr. 5 268. — ./ contributo alimentare per la figlia N_____ fr. 887. — mensili Eccedenza da

ripartire fr. 4 381. — mensili due quinti dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 1 752.40 mensili un quinto dell'eccedenza per il figlio fr. 876.20 mensili Il marito potrebbe conservare per sé: fr. 10 839. — + fr. 1 752.40 =

fr. 12 591.40 mensili, dovrebbe destinare a L_____ fr. 2442. — + fr. 876.20 = fr. 3 318.20 mensili assegni familiari non compresi, arrotondati a fr. 3 318. — mensili e dovrebbe versare alla moglie fr. 7127. — + 1 752.40 ./ fr. 1809. — =

fr. 7 070.40 mensili arrotondati a fr. 7 070. — mensili Dal luglio del 2021 al gennaio del 2022 Reddito del marito

fr. 23 867. — Reddito della moglie fr. 1 809. — fr. 25 676. — mensili Fabbisogno minimo del marito fr. 10 839. —

Fabbisogno minimo della moglie fr. 7 127. — Fabbisogno minimo di L_____ fr. 2 442. — fr. 20 408. — mensili Eccedenza da

ripartire fr. 5 268. — due quinti dell'eccedenza per ciascun

genitore fr. 2 107.— mensili un quinto dell'eccedenza per il figlio fr. 1 054.—
 mensili Il marito può conservare per sé: fr. 10 839.— + fr. 2107.— =
 fr. 12 946.— mensili, Egli dovrebbe così destinare a
 L_____ fr. 2442.— + fr. 1054.— = fr. 3 496.— mensili, assegni familiari non
 compresi e dovrebbe versare alla moglie fr. 7127.— + 2107.— ./ fr. 1809.— =
 fr. 7 425.— mensili Dal febbraio del 2022 in poi Reddito del marito
 fr. 23 867.— Reddito della moglie fr. 1 809.— fr. 25
 676.— mensili Fabbisogno minimo del marito fr. 8 265.—
 Fabbisogno minimo della moglie fr. 7 127.— Fabbisogno minimo di
 L_____ fr. 2 442.— fr.

E. 17

834. — mensili Eccedenza da ripartire: fr. 7 842. — due quinti
 dell'eccedenza per ciascun genitore fr. 3 137. — mensili un quinto dell'eccedenza
 per il figlio fr. 1 568.— mensili Il marito potrebbe conservare per sé: fr. 8265.— + fr.
 3137.— = fr. 11 402.— mensili, dovrebbe destinare a
 L_____ fr. 2442.— + fr. 1 568.— = fr. 4 010.— mensili, assegni familiari non
 compresi e dovrebbe versare alla moglie fr. 7127.— + fr. 3137.— ./ fr. 1809.—
 fr. 8 455. — mensili 14. In esito a quanto precede il figlio L_____ avrebbe
 diritto di ricevere un contributo alimentare di fr. 3496.— dal 1° giugno 2020 al 31 marzo
 2021, di fr. 3318.— mensili dal 1° aprile al 30 giugno 2021, di fr. 3496.— mensili dal 1°
 luglio 2021 al 31 gennaio 2022 e di fr. 4010.— mensili dal 1° febbraio 2022 in poi. Chiamate
 a esprimersi sull'attuale giurisprudenza del Tribunale federale in merito al calcolo dei
 contributi alimentari nel diritto di famiglia, nessuna delle parti ha chiesto di rivedere il
 contributo alimentare pattuito il 18 agosto 2020 per il figlio di fr. 963.— mensili (assegni
 familiari non compresi), oltre alla quota dell'alloggio (fr. 660.— mensili, pari al 20% della
 pigione della madre), alle rette scolastiche di fr. 759.— mensili e alla mensa di fr. 135.—
 mensili, per complessivi fr. 2517.— mensili. Il fabbisogno minimo “allargato” di
 L_____, di fr. 2442.— mensili (sopra, consid. 12c), risulta in effetti essere coperto da
 quanto versa il genitore. Se non che, come si è appena visto, il figlio avrebbe diritto ad altri
 fr. 979.— mensili dal 1° giugno 2020 al 31 marzo 2021, fr. 801.— mensili dal 1° aprile 2021
 al 30 giugno 2021, fr. 979.— mensili dal 1° luglio 2021 al 31 gennaio 2022 e fr. 1493.—
 mensili del 1° febbraio 2022 in poi (un quinto dell'eccedenza nel bilancio familiare). Il
 problema è che tali cifre sono esorbitanti. Basti pensare, a titolo di confronto, che le
 raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
 del Canton Zurigo, fondate su redditi medi nazionali, prevedono per un figlio di età
 compresa fra i 13 e i 18 anni un fabbisogno in denaro di fr. 1565.— mensili, assegni familiari
 non compresi (edizione 2020). Volendo anche aumentare tale fabbisogno del 25%
 (maggiorazione prevista nel caso di famiglie particolarmente abbienti: RtiD II-2010 pag.
 635 consid. 8c), tale fabbisogno lieviterebbe a fr. 1955.— mensili. A ciò si aggiungono la
 retta scolastica (fr. 759.— mensili) e la mensa (fr. 135.— mensili), per complessivi fr. 2850.—
 mensili. Non v'è ragione di riconoscere contributi alimentari più alti, che già garantiscono al
 figlio un livello di vita agiato. Anche il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare del
 resto che, indipendentemente dal tenore di vita dei genitori, il contributo alimentare per un
 figlio può essere limitato per motivi educativi e di necessità concrete (DTF 147 III 286
 consid. 7.3 con riferimenti). Quanto alla differenza tra il contributo alimentare teorico,
 risultante dal calcolo illustrato, e il contributo alimentare effettivo (di fr. 2850.—), essa andrà
 reintegrata nell'eccedenza del bilancio familiare e suddivisa tra i genitori. Ne discende che

AP 1 ha diritto a un contributo alimentare arrotondato di fr. 7748 . – mensili dal giugno del 2020 al marzo del 2021 (fr. 7425.– più fr. 323.–), di fr. 7304.– mensili dall'aprile al giugno del 2021 (fr. 7070.– più fr. 234.–), di fr. 7748. – mensili dal luglio del 2021 al gennaio del 2022 (fr. 7425.– più fr. 323.–), e di fr. 9035 . – mensili dal febbraio del 2022 in poi (fr. 8455.– più fr. 580.–). Considerato che AO 1 paga direttamente la quota di fr. 2640.– mensili relativa alla pigione dell'appartamento a L_____ in cui abitano moglie e figlio, il contributo alimentare in favore della moglie va dunque fissato in fr. 5108.– mensili dal giugno del 2020 al marzo del 2021, in fr. 4664.– mensili dall'aprile al giugno del 2021, in fr. 5108.– mensili dal luglio del 2021 al gennaio del 2022 e in fr. 6395.– mensili dal febbraio del 2022 in poi. Il contributo di mantenimento a favore del figlio L_____, tenuto conto del versamento diretto da parte del padre di complessivi fr. 1554.– mensili (fr. 660.– quota pigione, fr. 759.– retta scolastica e fr. 135.– mensa) va per contro quantificato in fr. 1296.– mensili (assegni familiari non compresi). 15. La moglie critica poi il Pretore aggiunto nell'appello per avere fatto decorrere il contributo alimentare in suo favore, senza darne ragione, soltanto dal giugno del 2020 (data dell'istanza cautelare) anziché dal giugno del 2019, come lei chiedeva nell'istanza. Al riguardo la decisione impugnata andrebbe pertanto annullata perché priva di motivazione (memoriale, punto 3.4 pag. 12). Ora, con l'istanza cautelare del 17 giugno 2020 AP 1 aveva effettivamente chiesto un contributo alimentare per sé dal giugno del 2019 (inc . CA.2020.172) e l'art. 173 cpv. 3 CC prevede che i contributi per il mantenimento della famiglia nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale possono essere pretesi “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Tale norma si applica per analogia anche ai contributi alimentari dell'art. 176 CC fissati per la durata della vita separata (DTF 115 II 201; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_454/2017 del 17 maggio 2018 consid. 4.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.151 del 17 novembre 2020 consid. 14). Nella fattispecie i coniugi vivono separati dal 1° settembre 2017 e fino al 17 giugno 2020 (data dell'istanza) non è intervenuto alcun accordo sul mantenimento della moglie, ma solo sul contributo alimentare per il figlio all'udienza del

E. 18

agosto 2020 a valere dal settembre del 2020. Sulla retroattività del contributo alimentare postulato dalla moglie dal giugno del 2019, in altri termini, il primo giudice non ha ancora statuito e al proposito questa Camera non può giudicare essa medesima come una giurisdizione di primo grado. Sulla questione dovrà ancora pronunciarsi il Pretore aggiunto al più tardi nella decisione cautelare finale con cui regolerà i contributi alimentari per tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza e il momento della sentenza. 16. Le spese dell'appello di AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La convenuta esce sconfitta sulla decorrenza del contributo di mantenimento, ma parzialmente vittoriosa sul contributo alimentare. Nel complesso si giustifica così che sopporti un terzo delle spese processuali e che AO 1 le rifonda un'indennità per ripetibili ridotte (un terzo di quella che le sarebbe spettata se fosse uscita vittoriosa per intero: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Quanto all'appello di AO 1 , quest'ultimo soccombe appieno, non ottenendo la soppressione del contributo alimentare per la moglie. Egli va pertanto condannato al pagamento delle spese processuali, con obbligo di rifondere alla moglie un'adeguata indennità per ripetibili. 17. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale

soltanto la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato al figlio L_____, il quale ha compiuto 14 anni il 15 febbraio 2022. Per questi motivi, decide: 1. Le procedure inc. 11.2020.40 e 11.2020.48 sono congiunte. 2. Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato: AO 1 è condannato a versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese a AP 1 un contributo alimentare di: fr. 5108.■ mensili dal giugno del 2020 al marzo del 2021, fr. 4664.– mensili dall'aprile al giugno del 2021, fr. 5108.■ mensili dal luglio del 2021 al gennaio del 2022 e fr. 6395.■ mensili dal febbraio del 2022 in poi, e al figlio L_____ un contributo alimentare di fr. 1296.– dal settembre 2020, oltre al pagamento della pigione dell'appartamento a L_____, della retta scolastica e dell'iscrizione di L_____ e della mensa. Eventuali contributi alimentari già erogati dal debitore vanno posti in deduzione. Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata rimane invariata. 3. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 4000.–, sono poste per un terzo a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte. 4. Le spese dell'appello di AO 1, di fr. 2000.–, sono poste a carico dell'appellante medesimo, che rifonderà a AP 1 fr. 4000.– per ripetibili. 5. Notificazione: ■ avv. ; ■ avv. . Comunicazione: ■ , (in estratto: consid. 12-14 e dispositivo n. 2); ■ Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.